

N. 1554

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2009

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	*	7
Analisi tecnico-normativa	*	14
Disegno di legge	»	17
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede	»	18
Testo della Convenzione prevalente in caso di divergenza	»	47

Onorevoli Senatori. – Il trattato del quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi costituisce un ulteriore tassello della già vasta rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia nell'area geografica del Medio Oriente; la circostanza che la Giordania stia ampliando il proprio network negoziale con Paesi appartenenti all'Unione europea ha indotto questa amministrazione a ritenere opportuna la sollecita conclusione del trattato in questione, allo scopo di fornire alle imprese italiane operanti in Giordania l'opportunità di svolgere le proprie attività economiche nel. quadro di una normativa convenzionale bilaterale che le ponga al riparo da situazioni discriminatorie.

Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa è circoscritta alle sole imposte sul reddito, in quanto in entrambi gli ordinamenti fiscali non si riscontra la presenza di imposte patrimoniali.

Tra le imposte considerate figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3) l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP; la sostanziale reciprocità necessaria all'inclusione in Convenzione di quest'ultima imposta, si riscontra nell'esistenza nel sistema fiscale giordano di imposte che presentano caratteristiche similari ad un'imposizione di tipo locale.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta pienamente in linea con l'edizione 1963 del modello OCSE generalmente adottata dall'Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate all'articolo 5, paragrafo 2, si considerano a priori delle stabili organizzazioni, con la conseguenza di far ricadere l'onere della prova contraria sul contribuente. E stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi. Naturalmente, in un clima di necessario compromesso, è stato tenuto conto di alcune soluzioni proposte dalla controparte e mutuate dal modello ONU.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato ove è residente fiscalmente l'impresa stessa, a meno che l'impresa non abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato e tramite la stessa realizzi detti redditi. In tale caso, tale altro Stato potrà tassare gli utili dell'impresa, ma solamente quella parte degli stessi che è attribuibile alla stabile organizzazione.

Coerentemente al modello OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate – in linea con

quanto indicato in sede OCSE – il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

Nel contempo – onde garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna- la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione.

Relativamente ai redditi di capitale, sono state definite soddisfacenti condizioni per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi.

Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata fissata un'aliquota unica di ritenuta nello Stato della fonte nella misura non eccedente il 10 per cento;

In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Relativamente al trattamento convenzionale delle *royalties* (articolo 12), è stato previsto, fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza, il concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.

Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo 14), si applica il principio generale di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. Tuttavia, è prevista l'imposizione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa.

Per quanto concerne i redditi di lavoro subordinato (articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. In tale caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora ricorrano gli usuali criteri:

- a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- *b*) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce in via generale per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1). Nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, in base ad un indirizzo ormai consolidato, è stato inoltre previsto (paragrafo 2) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

La problematica potrebbe sorgere da un comportamento elusivo (da parte di imprese italiane) allegato ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'accordo internazionale. Nella realtà potrebbe però riscontrarsi una pratica elusiva in base alla quale, in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, venga trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessi di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR verrebbe considerato «remunerazione similare alla pensione», ovvero «reddito non espressamente menzionato», sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.

Al fine di evitare tali pratiche elusive, l'articolo 19, comma 2, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR, o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Giordania) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).

L'articolo 19 (Funzioni pubbliche), è pienamente conforme al modello OCSE.

Tale norma disciplina le remunerazioni e le pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi allo Stato stesso o ad una suddivisione politica o ad un suo ente. Esse sono imponibili soltanto nello Stato della fonte, ossia lo Stato da cui provengono detti redditi, a meno che il beneficiario delle remunerazioni abbia, oltre che la residenza anche la nazionalità dell'altro Stato e i servizi siano stati ivi resi. In tale caso, infatti, il reddito è tassato in quest'ultimo Stato.

L'articolo 20 (insegnanti e ricercatori) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (articolo 21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

Quanto ai metodi per la eliminazione della doppia imposizione internazionale in senso giuridico (articolo 23), è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell'imputazione ordinaria.

Quanto alla non discriminazione (articolo 24), essa segue la generale disciplina prevista dal Modello OCSE, recepita dall'Italia nei trattati sin qui stipulati. Pur non essendo la Giordania considerato sul piano internazionale un «paradiso fiscale», in linea con la più recente politica negoziale italiana, è stato ritenuto opportuno aggiungere, a chiusura dell'articolo in questione, una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Tale disposizione, in combinato disposto con l'analoga norma presente nel Protocollo, è diretta a salvaguardare, ad amplissimo spettro d'azione, l'Amministrazione finanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi.

Per quanto attiene alla procedura amichevole (articolo 25), seguendo il nuovo orientamento, la relativa disciplina ricalca quella prevista dal modello OCSE, assicurando in tale modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. La delegazione italiana, inoltre, sulla base dell'indirizzo seguito nelle più recenti convenzioni, ha proposto l'inserimento di una clausola ar-

bitrale, ottenendo dalla controparte il riconoscimento della validità di detta clausola.

Quanto alla disposizione relativa allo scambio di informazioni (articolo 27), la relativa clausola è stata approvata nella più recente versione prevista dal Modello OCSE, la quale estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella convenzione; ciò conformemente al disegno comune degli stati OCSE di affermare gli strumenti per la lotta all'evasione fiscale. Si evidenzia, peraltro, l'inserimento di un inciso nel primo paragrafo, in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Quanto, infine, all'entrata in vigore della Convenzione (articolo 29), è stato concordato di non conferire efficacia retroattiva alle disposizioni in essa contenute che, pertanto, entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Nelle scorse legislature non si è pervenuti alla presentazione del disegno di legge per la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti circa le possibili variazioni sul gettito, poi escluse, di alcune disposizioni della Convenzione.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La Convenzione ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo esclusa la tassazione del patrimonio.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi, in particolare per l'Italia:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg/Ires);

l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali di tale Convenzione, le stesse sono state rilevate sulla base dei dati disponibili per l'anno 2004 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2005.

Introduzione

In considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nell'altro Stato contraente, si ritiene che l'impatto complessivo delle disposizioni della presente Convenzione non dovrebbe determinare significative variazioni di gettito.

Articolo 7. – *Utili delle imprese*.

Per utile di impresa si intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Per gli utili di impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, (nel nostro ordinamento: testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 23, comma 1, lettera e)), fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Nel caso gli elementi dell'utile dell'impresa siano trattati specificatamente in altri articoli della presente Convenzione, si applicherebbero questi ultimi.

In definitiva la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Per ciò che riguarda l'applicazione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa nei confronti dei compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato, per la parte che potrebbe ricadere nell'ambito applicativo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *d*), del TUIR, in considerazione della esiguità dei compensi e delle relative ritenute risultanti dalla sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del Mod. 770/2005 (rispettivamente 45 e 9 migliaia di euro), si ritiene che non si determinerà alcuna ulteriore variazione di gettito.

Articolo 8. - Navigazione marittima ed aerea.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'art. 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti, ai fini Ires, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione. Si ritiene quindi che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

Articolo 9. - Imprese associate.

Nell'ambito della disciplina relativa ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia è stata inserita una disposizione finale con la quale si stabilisce che le eventuali rettifiche di reddito accertato possono avvenire soltanto previo esperimento di una procedura amichevole.

In seguito all'introduzione di tali disposizioni non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Articolo 10. – Dividendi.

Il trattamento convenzionale dei dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo – Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi.

Dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria risulta che per l'anno d'imposta 2004 (dal Mod. 770/2005, quadro SK) non risultano soggetti residenti nel Regno di Giordania per i quali il sostituto d'imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti (se non per una marginale e poco significativa presenza di soggetti con dividendi assoggettati a ritenuta per un importo inferiore al migliaio di euro).

Per tale motivo si ritiene l'incidenza sulla diminuzione di gettito non rilevante.

Articolo 11. - Interessi.

Anche il trattamento convenzionale degli interessi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10% dell'ammontare lordo degli interessi stessi.

Dall'esame dei dati disponibili per il 2004 (Mod. 770/2005, quadro SF) risultano importi relativamente ai soli interessi e proventi per depositi bancari e postali, esenti da ritenuta (330 migliaia di euro di interessi).

Si ritiene pertanto non rilevante l'incidenza sul gettito.

Articolo 12. – I canoni.

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) è analogo a quello dei precedenti articoli 10 e 11, anche per essi è previsto il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc., è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla convenzione l'imposta italiana eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dalla rilevazione dei dati relativi all'anno d'imposta 2004 non risultano *royalties* percepite da residenti giordani in Italia e quindi l'incidenza sul gettito si ritiene non rilevante.

Articolo 13. - Utili di capitale.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains*, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa:
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto della entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non può assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti giordani:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti ex articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;
- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercato regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del TUIR ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento:
- cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

– plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere *c*-quater e *c*-quinquies, del TUIR) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2004 non risultano poste in essere significative operazioni assoggettabili alla presente disciplina. Pertanto si considerano non rilevanti le conseguenze sul gettito.

Articolo 14. – Professioni indipendenti.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa, altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti Giordani e della presumibile esiguità dei soggetti interessati fa ritenere non rilevante l'incidenza sul gettito.

Articolo 15. – Lavoro subordinato.

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolto effettivamente l'impiego. Il secondo paragrafo della norma introduce però una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale quindi opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti

in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare quindi significative variazioni di gettito.

Articolo 16. - Compensi e gettoni di presenza.

Per quanto concerne i compensi agli amministratori e sindaci il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore prevedendo la tassazione nello Stato di residenza della società erogante. Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Giordania, il reddito sarà tassabile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante; ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese, nonché l'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia.

Articolo 17. – Artisti e sportivi

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Giordania.

Una deroga a tali disposizioni è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti, in questo caso è prevista l'esenzione nello stato in cui si è svolta l'attività.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2004 (dal Mod. 770/2005, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano significative operazioni assoggettabili alla presente disciplina.

Si ritiene quindi che non si verificherà alcuna significativa variazione di gettito.

Articolo 18. - Pensioni

Le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale convenzionale è stato introdotto con riguardo al Trattamento di fine rapporto (TFR). Tale disciplina ha lo scopo di arginare possibili comportamenti elusivi e prevede che se il residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro siano assoggettati nello stato in cui si è svolta l'attività.

Articolo 22. – Altri redditi

La norma convenzionale che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato i reddito.

L'applicazione della norme potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Giordania (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per l'anno d'imposta 2004 (Mod. 770/2005, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente per complessive 8 migliaia di euro e ritenute per l migliaio di euro. Si ritiene, quindi, non rilevante ai fini della variazione di gettito.

Effetti sul gettito

Si ritiene che l'impatto complessivo delle disposizioni della presente Convenzione non determini significative variazioni di gettito.

Analisi tecnico-normativa

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessità dell'intervento normativo

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Giordania al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

b) Analisi del quadro normativo

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*), l'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al Titolo II del medesimo testo unico (ora imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344), e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del TUIR, le disposizioni del Patto internazionale *de quo* – al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo Italia-Giordania per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul Modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta: «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti resi-

denti in Giordania, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Giordania, dall'attuale Modello OCSE. Su tale Modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modelle di convenzione per evitare – le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Giordania per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b)-3, dell'Accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'Amministrazione fiscale della Giordania del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costi-

tuzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

- 2) Elementi di drafting e linguaggio normativo:
- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera *c*) del primo paragrafo.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti Trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.





Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Articolo I SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE

- 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
- 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sulle plusvalenze.





- 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- (a) per quanto concerne la Giordania:
- 1 l'imposta sul reddito,
- 2 l'imposta sulla distribuzione (distribution tax),
- 3 l'imposta sui servizi sociali (social service tax) (qui di seguito indicate quali "Imposta Giordana")
- (b) per quanto concerne l'Italia:
- 1 l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3 l'imposta regionale sulle attività produttive ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "Imposta Italiana").
- 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II Definizioni

Articolo 3 <u>DEFINIZIONI GENERALI</u>

- 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali che sono considerate come zone all'interno delle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione e in conformità al Diritto Internazionale.

esercita i diritti sovrani riguardo all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino, e delle acque sovrastanti;

- b) il termine "Giordania" designa i territori del Regno Hascemita di Giordania, le acque territoriali della Giordania, e il fondo e il sottosuolo marino delle acque territoriali, e comprende le zone che si estendono al di là dei limiti delle acque territoriali della Giordania, e il fondo e il sottosuolo marino di tali zone che sono state o possono essere considerate, in virtù delle leggi vigenti in Giordania, ed in conformità con il diritto internazionale, come zone sulle quali la Giordania escreita i diritti sovrani al fine di esplorare e sfruttare le risorse naturali, sia esse viventi o non viventi;
- (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la Giordania o l'Italia;
- (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
- (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente:
- (h) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
- (i) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) per quanto concerne la Giordania, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;



- (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2 Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente desinite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 RESIDENTE

- 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
- 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- (a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità:
- (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.



3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE

1.	Αi	fini	dell	a pres	ente	Conver	zione	, l'espre	ssione	"stabil	e org	anizz	azione"	designa
un	a se	ede i	issa -	di affa	ri in	cui l'im	presa	esercita	in tutte	o o in p	arte la	a sua	attività:	

(e) un laboratorio;

(d) un'officina;

- (f) un deposito o locali utilizzati come punto di vendita;
- (g) una miniera, un pozzo petrolifero o metanifero, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (h) un cantiere di costruzione, una costruzione, un progetto di montaggio o installazione o attività di sorveglianza a questo collegate ma solo nel caso in cui la durata di detti cantiere, progetto o attività è superiore a 9 mesi;
- (i) la fornitura di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa con l'apporto di impiegati o di altro personale appositamente assunto da detta impresa ma solo nel caso in cui le attività di tale natura si svolgono all'interno del paese per un periodo o più periodi la cui durata complessiva è superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.



- 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- (a) si fa uso di infrastrutture ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
- 4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
- 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
- 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.



Capitolo III Imposizione dei redditi

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI

- 1. I redditi che un residente di uno Stato Contracnte ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- 2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresi "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
- 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE

I. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.



- 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
- 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
- 4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
- 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
- 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
- 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.





Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

- 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
- 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.
- 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- (a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,
- e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
- 2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato e di Conseguenza assoggetta a tassazione gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato

Contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato, se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 10 DIVIDENDI

- 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi

Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

- 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote societarie assoggettati al medesimo regime siscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione siscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice

dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 INTERESSI

- 1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
- 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
- (a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
- (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato Contraente o di un suo ente locale.
- 4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o

meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ggni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

- 5 Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad csse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
- 6 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è la Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o na di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a

carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 <u>CANONI</u>

La canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in tale altro Stato.



- 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
- Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
- 3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, escreiti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
- 5. l'canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
- 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità

della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 UTILI DI CAPITALE

- 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
- 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
- 3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
- 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente figlia misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO

- 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
- 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
- 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.



Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 <u>ARTISTI E SPORTIVI</u>

- 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di professionista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
- 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
- 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra gli Stati Contraenti, saranno esenti da imposta nello Stato Contraente in cui tali attività sono svolte.

Articolo 18 PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno degli Stati Contraenti, provenienti da una fonte situata nell'altro Stato Contraente, in relazione ad un precedente impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato Contraente diviene residente dell'altro Stato Contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato Contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19 <u>FUNZIONI PUBBLICHE</u>

- 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato;
- b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato, il quale:
 - (i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
 - (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
- 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
- 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.



Articolo 20 INSEGNANTI E RICERCATORI

Una persona fisica la quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che, su invito del Governo del primo Stato Contraente o di un'Università, collegio, scuola, museo od altro analogo istituto culturale di detto primo Stato, oppure in virtù di un programma ufficiale di scambio culturale, soggiorna temporaneamente in quello Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni consecutivi allo scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso tali istituti, è esente da imposta nel detto Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 21 STUDENTI ED APPRENDISTI

Le somme che uno studente, o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22 ALTRI REDDITI

- 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il



diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV Metodi per Eliminare la Doppia Imposizione

Articolo 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

- 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
- 2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Giordania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Giordania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.



Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Giordania:

Se un residente della Giordania possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, la Giordania, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, la Giordania deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta giordana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Capitolo V Disposizioni Particolari

Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE

- 1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
- 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.



La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

- 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
- 4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più oncrosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
- 5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte oggetto di questa Convenzione.
- 6. Tuttavia, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

- 2. L'autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà reso esecutivo nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione interna degli Stati Contraenti.
- 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere, attraverso un accordo amichevole, le difficoltà o i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
- 4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.
- 5. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, qualora le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungano un accordo al fine di evitare la doppia imposizione nei due anni successivi alla data in cui il caso è stato per la prima volta sottoposto ad una di esse, le autorità competenti possono istituire per ciascun caso specifico una Commissione arbitrale incaricata di esprimere un parere sul metodo da adottare per la eliminazione della doppia imposizione, purché il contribuente o i contribuenti si impegnino a rispettare la decisione presa dalla Commissione arbitrale. La Commissione potrà essere costituita esclusivamente nel caso in cui le parti interessate rinuncino in via preliminare senza alcuna riserva o condizione alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale.

La commissione arbitrale è composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorità competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il presidente, che sarà scelto tra i consulenti indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad un altro Paese.

Al momento di emettere il suo parere, la Commissione arbitrale applicherà le disposizioni della presente Convenzione e i principi del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. Sarà la stessa Commissione arbitrale a stabilire le norme della procedura arbitrale.

La persona interessata, dietro sua richiesta, può essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione arbitrale e, se la Commissione lo richiede, la persona stessa è tenuta a comparire personalmente o a farsi rappresentare.

- 6. La Commissione arbitrale esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza dei suoi membri. Nel caso in cui si verifichi una divergenza nella votazione dei membri designati da ciascuna autorità competente, il voto del Presidente è predominante.
- 7. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene i costi dell'arbitro da esso designato e della sua rappresentanza nel corso della procedura arbitrale. I costi sostenuti per il presidente nonché i costi restanti sono ripartiti in eguale misura tra gli Stati Contraenti. La Commissione arbitrale può decidere diversamente in merito ai costi.
- 8. Le decisioni adottate dalla Commissione arbitrale sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati Contraenti.

Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte di ogni genere o denominazione applicate dagli Stati Contraenti o da loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.



- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
- (c) di formire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28 RIMBORSI

- 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
- 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.



3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI Disposizioni Finali

Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE

- 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a non appena possibile.
- 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; e
- (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 30 DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:



- (a) in ordine alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- (b) in ordine alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE ED IL RELATIVO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.

FATTA a Amm. 2.11..., il 16. Marzo 2014, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della

Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno Hascemita di Giordania

moldNusse



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

- 1. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 5, una persona che agisce in uno Stato Contraente in nome o per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente è considerata una stabile organizzazione se essa produce o trasforma nel primo Stato per conto dell'impresa dell'altro Stato Contraente, beni o merci appartenenti all'impresa.
- 2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
- 3. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
- (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale.
- (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
- 4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

- 5. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi sia alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale di Giordania che all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) o ad altri istituti giordani analoghi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
- 6. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni nazionali in materia di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale includeranno le disposizioni relative alla limitazione della deduzione di spese ed altri elementi negativi derivati da transazioni tra imprese di uno Stato Contraente ed imprese situate nell'altro Stato Contraente.
- 7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
- 8. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà l'applicazione delle legislazioni nazionali in materia fiscale da parte degli Stati Contraenti per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno Hascemita di Giordania Moldon N N S





CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION





The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

Chapter I Scope of the Convention

Article ! PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED

- 1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.



The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

- (a) in the case of Jordan:
- 1 the income tax;
- 2 the distribution tax;
- 3 the social service tax;

(hereinafter referred to as "Jordanian Tax")

- (b) in the case of Italy:
- 1 the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
- 3 the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive); whether or not they are collected by withholding at source. (hereinaster referred to as "Italian Tax").
- 4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II Definitions

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

- 1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the



exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

- (b) the term "Jordan" means the territories of the Hashemite Kingdom of Jordan, the territorial waters of Jordan, and the seabed and subsoil of the territorial waters, and includes any area extending beyond the limits of the territorial waters of Jordan, and the seabed and subsoil of any such area, which has been or may hereafter be designated, under the laws of Jordan, and in accordance with international law as an area over which Jordan has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living:
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Jordan or Italy, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "nationals" means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Jordan, the Minister of Finance or his authorized representative,



- (ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.
- 2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 RESIDENT

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.





3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.			
2. The term "permanent establishment" shall inclu	ide especially:		
(a) a place of management;			

(h)	а	branch;
EU)	а	Oranch,

- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a warehouse or premises used as sales outlet;
- (g) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources;
- (h) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than nine months;
- (i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.



- 3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.
- 4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.
- 6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.



Chapter III Taxation of Income

Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 BUSINESS PROFITS

1 The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits



of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
- 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.



Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT

- 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

- 1. Where
- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
- and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
- 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged



to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by paragraphs 1 to 4 of Article 25 of this Convention.

Article 10 DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.



In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
- a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or
- b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right



to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

- 5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12 ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.



2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph-films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.
- 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the



excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 CAPITAL GAINS

- 1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.



2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- I. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.





Article 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 ARTISTES AND SPORTSMEN

- 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, income derived in respect of the activities referred to in paragraph 1 of this Article within the framework of a cultural or sports exchange programme agreed by both Contracting States, shall be exempt from taxation in the Contracting State in which these activities are performed.

Article 18 PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, any pension and other similar remuneration paid to a resident of one of the Contracting States from a source in the other Contracting State in consideration of past employment or services in that other Contracting State may be taxed in that other State.



2. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments shall be taxable only in that first mentioned Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any employment of a person.

Article 19 GOVERNMENT SERVICE

- 1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:
 - (i) is a national of that State, or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.



Article 20 TEACHERS AND RESEARCHERS

An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who, at the invitation of the Government of the first-mentioned Contracting State or of a University, college, school, museum or other cultural institution in that first-mentioned Contracting State or under an official program of cultural exchange, is present in that Contracting State for a period not exceeding two consecutive years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution shall be exempt from tax in that Contracting State on his remuneration for such activity, provided that payment of such remuneration is derived by him from outside that Contracting State.

Article 21 STUDENTS AND TRAINEES

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22 OTHER INCOME

- 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent



establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Chapter IV Methods for Elimination of Double Taxation

Article 23 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

- 1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
- 2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Jordan, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Jordan but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final



withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Jordan:

If a resident of Jordan owns items of income which are taxable in Italy, Jordan, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed on the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Jordan shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Italy but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Jordanian tax which such items of income bear to the entire income.

Chapter v Special Provisions

Article 24 NON-DISCRIMINATION

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of



the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

- 3.Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
- 5.In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.
- 6. However, the provisions mentioned in the previous paragraph of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.



- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.
- 5. In the cases provided for in the preceding paragraphs, if the competent authorities of the Contracting States do not reach an agreement for the avoidance of double taxation within two years from the date on which the case has been first presented to one of them, and the taxpayer(s) agree(s) to be bound by the decision of an arbitration board, the competent authorities may establish such an arbitration board for each specific case, which is entrusted with giving an expert opinion on the method for the elimination of double taxation. The board can only be established if the parties concerned previously waive-without any reservations or conditions-the pending legal proceedings at the domestic court.

The arbitration board shall consist of three members appointed in the following manner: each competent authority shall appoint a member and the two members shall appoint by mutual agreement the chairman who shall be chosen among independent experts from either Contracting State or from another country.

When giving its opinion, the arbitration board shall apply the provisions of this Convention and principles of international law, taking into account the domestic laws of the Contracting States. The arbitration board shall establish its own rules of procedure.

The person concerned may upon request be heard or be represented before the arbitration



board and, when requested by the board, such person shall appear before it or appoint a representative for such purpose.

- 6. The opinion of the arbitration board shall be given within six months from the date on which the case has been presented. The board shall rule with a majority vote of its members. In case of divergence of the voting of the members appointed by each competent authority, the chairman's vote shall prevail.
- 7. Each Contracting State shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting States. The arbitration board may make a different regulation concerning costs.
- 8. The decisions of the board are final and binding for each Contracting State.

Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.



- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting States the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27 <u>DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS</u>

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28 REFUNDS

- 1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
- 2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.



3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Chapter VI Final Provisions

Article 29 ENTRY INTO FORCE

- 2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
- (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and
- (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Article 30 TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:



- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention and the Additional Protocol thereto.

Done at Amman...... on 16... Harch 2004 in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

mold NVS





ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the following additional provisions, which shall form an integral part of the said Convention, were agreed upon.

It is understood that:

- 1. With reference to paragraph 4 of Article 5, a person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment if he manufactures or processes in the first-mentioned State for the enterprise of the other Contracting State goods or merchandise belonging to the enterprise.
- 2. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.
- 3. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:
- (a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic.
- (b) profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.
- 4. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12, paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention.



- 5. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or the Central Bank of Jordan and to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) or to similar Jordanian institutions, are covered by the provisions concerning government service.
- 6. With reference to paragraph 6 of Article 24, domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance shall include the provisions for the limitation of the deduction of expenses and other negative elements deriving from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State.
- 7. The provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.
- 8. Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State in applying its domestic tax Laws in order to prevent fiscal evasion and tax avoidance.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

maha NASN

